SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2448

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CORATO, DE MASI, BAIOLETTI, PACE, MOLINARI e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1996

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – In questi giorni sono state notificate ai cittadini milanesi multe risalenti agli anni 1991-1992. L'importo è stato maggiorato, oltre alla quota di penale dovuta per la contravvenzione non pagata entro sessanta giorni (articolo 26 del codice della strada), «di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».

Poichè il ritardo di quattro anni con cui sono stati notificati gli addebiti, benchè dovuto a motivi organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ha elevato le contravvenzioni a cifre considerevoli, è stato ritenuto opportuno proporre la modifica dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da cui sono derivate le maggiorazioni lamentate, al fine di non scaricare sul cittadino (seppure inadempiente) i «costi» dei ritardi cronici della pubblica amministrazione.

Con l'eliminazione di ogni maggiorazione per i casi innanzi rappresentati, si è inteso, altresì, consentire la rateizzazione delle somme notificate ed intimate ove i cittadini interessati versino in condizioni economico-sociali inadeguate per far fronte al pagamento delle somme richieste.

Al fine di porre le ammininistrazioni locali nelle condizioni di sanare i pagamenti in sofferenza è stato altresì prevista la possibilità, per le singole amministrazioni, di prevedere forme ricognitive a domanda dei cittadini e conseguenti forme oblative (senza aggravi di interessi e/o maggiorazioni) per i crediti contravvenzionali maturati a tutto il 31 dicembre 1994, anche se non ancora intimati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le maggiorazioni di cui al sesto comma non si applicano nei casi di procedure ritardate per motivi interni alla pubblica amministrazione. Alle amministrazioni locali, al fine di sanare le situazioni in sofferenza, è data facoltà di deliberare le modalità di forme volontarie di oblazione a seguito di richiesta degli interessati, senza aggravi di interessi o maggiorazioni, per le contravvenzioni elevate a tutto il 31 dicembre 1994, prevedendo la rateizzazione delle somme da riscuotere nei casi di accertate condizioni economico-sociali inadeguate per i pagamenti dovuti. Il saldo della contravvenzione o il pagamento della prima rata sospende ogni forma di risccossione in atto da parte dei delegati della pubblica amministrazione. La sospensione del pagamento delle rate convenute e l'inespresso assenso all'oblazione richiesta dall'amministrazione pubblica, con fissazione dei termini di adempimento, ripristina le procedure di riscossione forzosa previste dalla legge senza ulteriore obbligo di intimazione e/o notifica».